REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Varese

COMUNE DI CAIRATE

Studio del reticolo idrico comunale

RELAZIONE GEOLOGICA

N. Commessa: *968_11*	***Data:*** *Febbraio 2012*
Collaborazione: *Dott. Geol. Paolo Merlo*	

Studio Associato di geologia applicata

Dott. Geol Roberto Granata - Dott. Geol. Paolo Granata

Via Santa Croce n° 7 - 21100 Varese

Tel. 0332/242283 Fax 0332/241231

e-mail: info@studiocongeo.it

INDICE

1 Premessa 2
2 Descrizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore 5
2.1 Valle Pozzolo 5
2.2 Val di Vigna 5
2.3 Rio del Vigan 6
2.4 Rio della Val 7
2.5 Rio Cascina Licordo 7
2.6 Rio Cascina Vecchia 8
3 Normativa di polizia idraulica 10
3.1 Fascia di rispetto 10
3.2 Fasce fluviali PAI 15
3.2.1 Fascia A 15
3.2.2 Fascia B 18
3.2.3 Fascia C 27
3.3 Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche 28
3.4 Procedure per la sdemanializzazione 29
4 Definizioni 30

Allegati cartografici

Tav. n. 1: Determinazione del reticolo idrico minore, scala 1:5.000

Tav. n. 2: Fasce di rispetto, scala 1:2.000

1 PREMESSA

La D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e le successive modifiche (D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e D.G.R. n. 9/2762 del 22 dicembre 2011) trasferisce le funzioni di polizia idraulica e la definizione del reticolo idrico minore ai Comuni che dovranno anche individuare le relative fasce di rispetto e le attività possibili.
L'identificazione delle fasce è finalizzata alla salvaguardia del reticolo idrografico, onde evitare che interventi non idonei e/o vietati possano costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque.
L'allegato A delle delibere sopra citate, sostituito da quello contenuto nella D.G.R. n. 9/2762 del 22 dicembre 2011, definisce il reticolo idrico principale della Regione Lombardia. In tabella 1 vengono riportati i corsi d'acqua classificati come principali che interessano il territorio comunale di Cairate.

Num. Progr.	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N° iscr. El AAPP
VA054	Torrente Riale o Rile o Rio Colmegna o Colmegnino	Scarica nelle vasche di laminazione in Comune di Cassano Magnano, collegate all'Olona tramite scolmatore	Dallo sbocco fino alla strada da Caronno Varesino a Loc. Stribiana.	223/C
VA060	Torrente Tenore	Scarica nelle vasche di laminazione in Comune di Cassano Magnano, collegate all'Olona tramite scolmatore	Dallo sbocco fino alla strada che da Morazzone conduce a Gornate Superiore	234/C
Va061	Fiume Olona	Naviglio Grande a Milano	Tutto il suo corso dal confine della Provincia alla sorgente sotto le fornaci della Riana	235/C

Tab. n. 1 - *Corsi d'acqua principali (allegato A D.G.R. n. 9/2762 del 22/12/2011).*

Il reticolo idrico minore, di competenza comunale, è costituito da "tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico

principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato D) e che non si qualificano come canali privati."

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR), ancorchè non più attivi.

In base a questi criteri e alla ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale sono stati classificati come minori i seguenti corsi d'acqua:

Denominazione	**Ubicazione sulla cartografia**
Valle Pozzolo*	Catasto - IGM
Rio della Val*	Catasto
Rio del Vigan* o Valle dei Frati**	Catasto – CTR - IGM
Rio C.na Vecchia***	Catasto - CTR
Rio C.na Licordo***	Catasto
Val di Vigna**	Catasto – CTR - IGM
Affluente Val di Vigna I***	CTR
Affluente Val di Vigna II***	Altri corsi d'acqua
Affluente Val di Vigna III***	Altri corsi d'acqua
Affluente T.te Rile I***	Altri corsi d'acqua
Affluente T.te Rile II***	Altri corsi d'acqua
Affluente T.te Rile III***	CTR – IGM (III)

Tab. n. 2 - *Corsi d'acqua minori.*

* Denominazione da mappa catastale (1950)

** Denominazione da C.T.R. Scala 1:10.000 (1994)

*** Denominazione attribuita dallo studio CONGEO

In base ai rilievi in sito ad al confronto con le mappe catastali sono stati evidenziati alcuni tratti del Fiume Olona non più esistenti e/o dismessi, che hanno quindi perso la loro funzionalità idraulica di convogliare a valle le acque.

Si tratta di alcuni tratti dell'alveo principale che presentano un andamento differente rispetto a quanto riportato sulla cartografia catastale in seguito alla realizzazione di alcuni insediamenti industriali e di interventi di sistemazione idraulica. La mappa catastale evidenzia inoltre la presenza di alcune opere di derivazione che con il tempo sono state eliminate in seguito agli interventi di regimazione sul corso d'acqua principale ed alle opere di edificazione delle aree industriali.

2 DESCRIZIONE DEI CORPI IDRICI APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE

I corsi d'acqua riportati in Tabella n. 2 mostrano caratteri mediamente simili. Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche.

2.1 Valle Pozzolo

Il letto si presenta come una vallecola incisa in depositi da limo-argillosi a ghiaiosi con in alcuni casi presenza di ciottoli. Nella parte alta del corso la vallecola ha una larghezza di circa 2 metri e risulta essere poco profonda, circa 1 metro. La vegetazione è essenzialmente di alto fusto con presenza di arbusti ed infestanti.
Scendendo verso la porzione di valle la vallecola si stringe e si approfondisce leggermente ed i fianchi diventano più ripidi.
L'ultimo tratto del corso d'acqua è caratterizzato dalla presenza di folta vegetazione, alberi ad alto fusto, molti arbusti e rovi.
A valle di un breve tratto intubato (con diametro di 50 cm) il corso d'acqua esce dal territorio comunale.
I rilievi non hanno messo in luce punti di criticità.

2.2 Val di Vigna

Nel settore di monte del bacino idrografico sono presenti tre distinti rami che incidono i depositi limoso argillosi dei rilievi collinari che separano i bacini del T.te Tenore e del T.te Rile. A quote inferiori a c.ca 298 m s.l.m. le tre aste torrentizie si uniscono in un solo alveo che presenta una larghezza di circa 2/3 metri ed una profondità di circa 0,5-1 metro ed è impostato su depositi ghiaiosi con la presenza di ciottoli.

Scendendo verso valle per un tratto si allarga leggermente sino a c.ca 3 - 4 metri e forma 2 meandri in corrispondenza dei quali si approfondisce leggermente sino a c.ca 1,5 metri; in questa porzione interessa depositi più fini con in alcuni casi la presenza di ciottoli.
La vegetazione è presente essenzialmente con alberi ad alto fusto e rare infestanti.
La parte più pianeggiante di questo corso d'acqua ha una larghezza di circa 2 metri ed una profondità di circa 0,5-1 metro e presenta dei bruschi cambi di direzione. La porzione finale scorre in corrispondenza di alcune recinzioni private sino ad arrivare ad una tombinatura con diametro di 80 cm.
Non sono presenti aree di criticità lungo l'asta principale ed i suoi affluenti, né sono stati registrati particolari eventi calamitosi.

2.3 Rio del Vigan

L'alveo è di modeste dimensioni, nella parte alta del corso ha una larghezza di circa 1-2 metri ed è impostato su depositi limo-argillosi ed in alcuni casi ghiaiosi. La vegetazione è presente con alberi ad alto fusto, cespugli ed infestanti.
Scendendo verso valle il corso si allarga leggermente, sino a circa 4-5 m con una profondità di circa 1 metro.
La parte finale ha una larghezza di circa 2-3 metri, una profondità di 1 metro circa e scorre in corrispondenza di alcune recinzioni private sino ad arrivare ad una tombinatura con diametro di 50 cm.
In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi si possono verificare fenomeni di esondazione proprio in corrispondenza dell'inizio del tratto tombinato, sia per l'inadeguatezza della sezione, sia per la possibilità di accumulo di detriti e resti vegetali in corrispondenza della presa.
Le acque defluiscono poi lungo la S.P. fino a immettersi nel Tenore.

2.4 Rio della Val

Scorre a lato di Via Prealpi; il letto risulta coperto da una folta vegetazione, soprattutto da arbusti, rovi ed infestanti.
Circa all'altezza della ditta Tecnoplastica il corso d'acqua viene intubato.
Non sono stati rilevati tratti critici.

2.5 Rio Cascina Licordo

L'alveo è di modeste dimensioni, con una larghezza di circa 1-1,5 metri ed una profondità di circa 0,5 metri.
È interessato dalla presenza di una folta vegetazione, con alberi di alto fusto, molti rovi ed infestanti.
Alla fine dell'ambito collinare il corso d'acqua devia verso ovest e scorre, percorrendo blande curve, sino all'inizio della proprietà della ditta Tecnoplastica; qui inizia un tratto intubato con diametro di 60 cm e con una lunghezza di circa 70 m.
Successivamente per una lunghezza di circa 110 m torna a cielo aperto con una larghezza di circa 1 m ed una profondità di circa 1-1,5 m.
All'altezza di via Cadorna, nei pressi della scuola elementare, il corso d'acqua torna ad essere intubato (con diametro di 60 cm) e si unisce con la tombinatura proveniente dai Rii del Vigan e della Val.
Questo tratto intubato prosegue sino a valle dell'incrocio di via Milano con Via Matteotti, da questo punto l'alveo torna ad essere a cielo aperto sino a confluire nel Torrente Tenore.
I punti critici rilevati sono:

- inizio del tratto intubato a monte della ditta Tecnoplastica dove si possono verificare fenomeni di esondazione per intasamento dell'opera di presa (accumuli detritici e resti vegetali) con allagamenti che interessano prevalentemente aree boschive.
- Tratto intubato al di sotto del centro storico di Peveranza che per eventi eccezionali non è in grado di smaltire le portate di piena

dei tre torrenti che vi si immettono (Rio del Vigna, Rio della Val e Rio C.na Licordo).

2.6 Rio Cascina Vecchia

Nella parte alta del corso l'alveo è di modeste dimensioni con una larghezza di circa 1-1,5 metri ed una profondità di circa 0,5-1 metro. È impostato su depositi ghiaiosi e risulta essere abbastanza libero da vegetazione.
Scendendo verso valle il corso si approfondisce sino a circa 1-2 metri in corrispondenza di un meandro nel quale si nota la presenza di depositi più fini.
Successivamente torna ad abbassarsi sino a circa 1 metro con la presenza di abbondanti cespugli ed infestanti.
La porzione finale, fino allo sbocco nel torrente Tenore, ha una larghezza di circa 3-4 metri ed una profondità di circa 1-1,5 metri.
Questo corso d'acqua non interessa aree urbanizzate e di conseguenza non presenta fattori di rischio.

Denominazione	***Lunghezza (m)***	***Origine***	***Sbocco***
Fiume Olona	3.360	Fornaci della Riana (Varese)	Naviglio Grande a Milano
T.te Tenore	5.230	C.na Caronnaccio (Morazzone)	vasche di laminazione in Comune di Cassano M.
T.te Rile	2.360	Loc. Stribiana Sup. (Caronno V.)	
Valle Pozzolo	1.200	Rilievi in Loc. Bolladello	Fognatura comunale (Cassano M.)
Val di Vigna	1.660	Rilievi in Loc. Rovate	Fognatura comunale (Cairate)
Affluente Val di Vigna I	155	Rilievi in Loc. Peveranza	Val di Vigna
Affluente Val di Vigna II	160	Rilievi in Loc. Peveranza	Val di Vigna
Affluente Val di Vigna III	460	Rilievi in Loc. Rovate	Val di Vigna
Rio del Vigan o Valle dei Frati	930 + 540 (tombinato)	Rilievi in Loc. Rovate	T.te Tenore
Rio della Val	545 + 95 (tombinato)	Rilievi in Loc. Rovate	Rio del Vigan
Rio C.na Licordo	800 + 150 (tombinato)	Rilievi in Loc. Rovate	Rio del Vigan
Rio C.na Vecchia	610	Rilievi in Loc. Rovate	T.te Tenore
Affluente T.te Rile I	370	Loc. Milanello	T.te Rile
Affluente T.te Rile II	300	Rilievi in Loc. Bolladello/Peveranza	T.te Rile
Affluente T.te Rile III	550	Loc. Ca Rossa (Cassano M.)	T.te Rile

** entro il territorio comunale.*

Tab. n. 3 – *Sintesi delle caratteristiche dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale di Cairate.*

3 NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA

3.1 Fascia di rispetto

Lungo i corsi d'acqua precedentemente identificati è stata delimitata una fascia di rispetto (*Cfr. Tav. n. 2*) seguendo un criterio geometrico, con estensione minima di m 10 dal ciglio spondale. Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969 n. 2494); in assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.
La larghezza del tratto tombinato per le misurazioni inerenti le attività di polizia idraulica dovrà essere stimata sulla base della media della larghezza dell'alveo nel tratto di innesto e di uscita; come asse dovrà essere considerato quello della tubazione.

Norme tecniche - Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

a.1) *Sono lavori ed attività vietate quelle previste dall'art. 96 del R.D. n° 523 del 25.07.1904 ed in particolare:*

- La formazione di pescaie, chiuse petraie ed altre opere per l'esercizio della pesa, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe.
- Le piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle sponde degli argini, loro banche e sottobanche.
- Le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza inferiore a m 4 dal piede esterno dell'argine.
- Lo scavo e la realizzazione di "fabbriche".
- Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti.
- Le variazioni ed alterazioni ai ripari di sponda, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatto attinente.
- Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe o banchine.
- L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza inferiore a 4 m dal piede degli argine e loro accessori.
- Lo stabilimento di molini natanti.

E' inoltre vietata:

- La tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi del D. Lgs 152/99, art. 41 e delle Norme di Attuazione del PAI art. 21).
- I movimenti di terra (scavo e/o riporto) che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna, per la realizzazione di recinzioni.
- La realizzazione di recinzioni permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede esterno dell'argine.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.

- Il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione.
- Il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione di pendenza del corso d'acqua mediante la formazione di soglie di fondo.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

a.2) *Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 97 e 98 del R.D. n° 523 del 25.07.1904).*

Sono lavori ed attività ammesse:

- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti.
- La realizzazione di interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Il ripristino di terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e idrogeologico.
- La realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere):

1. con luce superiore a 6 m: dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*", paragrafi 3 e 4. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un franco minimo di 1 m.
2. con luce inferiore a 6 m: il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno anche inferiore a 100 anni, in base alle specifiche esigenze tecniche, adeguatamente motivate. Le opere non devono comunque comportare un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti in caso di piene con tempi di ritorno superiori a quelli di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

- La realizzazione di attraversamenti in sub-alveo posti a profondità inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dotati di adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
- La derivazione e l'attingimento di acque, previa autorizzazione provinciale.
- Lo scarico nei corsi d'acqua, realizzato nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/13950 del

01/08/2003. Dovrà essere verificata preliminarmente la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale. I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiati:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

- La realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse (strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnoclogigi a rete in genere, etc.) se non altrimenti localizzabili; il progetto deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi la compatibilità idraulica dell'intervento. Le opere non devono comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti.
- Il taglio e la sistemazione a verde.

a.3) *Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti*

- Sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 commi a) e b) della L.R. n. 12/2005.

- La previsione degli interventi edilizi per quanto riguarda gli aspetti geologici dovrà far riferimento alla D.G.R. del 30/11/2011 n° 9/2616.

In linea generale deve essere garantito l'accesso al corso d'acqua, sia per la realizzazione di interventi di manutenzione e di emergenza, sia per la realizzazione di interventi di difesa.

La modificazione della perimetrazione della fascia di rispetto potrà essere effettuata *solo nelle zone edificate*, su iniziativa comunale oppure privata, previo studio geologico e idraulico (conforme ai criteri attuativi della L.R. n.12/05 (D.G.R. n. 9/2616 del 30/11/2011) esteso all'intero corso d'acqua per quanto riguarda il calcolo della portata e ad un tronco a monte ed a valle del tratto in esame per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche di deflusso delle acque. Lo studio deve assicurare la funzionalità idraulica e idrogeologica della nuova perimetrazione e delle eventuali opere in progetto, verificando le condizioni di rischio idraulico. Lo studio, approvato dall'Autorità Territoriale competente (STER), dovrà poi essere recepito nello strumento urbanistico comunale.

3.2 Fasce fluviali PAI

I tre corsi d'acqua principali cha attraversano il territorio comunale di Cairate sono interessati dai vincoli derivanti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 24 luglio 1998) (*Tav. n. 2*).

3.2.1 Fascia A

Rappresenta la fascia di deflusso della piena di riferimento (100 anni per il Fiume Olona, il T.te Rile e il T.te Tenore). Nell'ambito del territorio comunale risulta delimitata dal limite tra la Fascia A e la Fascia B (sponda destra F. Olona), dal limite tra la Fascia B e la Fascia

C (F. Olona e T.te Tenore) e dal limite di Progetto tra Fascia B e Fascia C (F. Olona, T.te Rile e T.te Tenore).

Nella Fascia A (art. 29 Norme di Attuazione PAI) il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A (art. 29 Norme di Attuazione PAI) sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme

restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m^3 annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

3.2.2 Fascia B

E' costituita dalle porzioni di territorio interessate da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (100 anni). Nel territorio di Cairate è presente solo lungo il Fiume Olona (zona depuratore); è delimitata dal limite tra la Fascia A e la Fascia B.

Nella Fascia B (art. 30 Norme di Attuazione PAI) il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità

idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B (art. 30 Norme di Attuazione PAI) sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29 (attività consentite entro la Fascia A):

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio

degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Nei territori di fascia A e B valgono inoltre le seguenti disposizioni:

art. 38 (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico) - Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 delle NdA PAI, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la capoverso successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli

studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

art. 38bis (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile) - L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive dell'Autorità di bacino. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

art. 38Ter (Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi) - L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio

2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali.

I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva dell'Autorità di bacino. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

art. 39 (Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica) – 1) I territori delle Fasce A e B sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal PAI:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi punti 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero

al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2) All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente punto 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3) Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4) Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al

risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione PAI.

5) La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui all'art. 38 delle Norme di Attuazione PAI.

6) Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del PAI, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7) Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente

Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8). Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9) Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

art. 41 (Compatibilità delle attività estrattive) - Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente PAI. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di

approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del PAI, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del PAI, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del PAI, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del PAI, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve

segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

3.2.3 Fascia C

E' costituita dalla porzione di territorio che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena catastrofici (indicativamente nell'ordine dei 500 anni). E' localizzata lungo il Fiume Olona e lungo il T.te Tenore.

Nella Fascia C (art. 31 Norme di Attuazione PAI) il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Nei territori della Fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (come nel caso di alcuni tratti lungo il Fiume Olona e il T,te Tenore), per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli relativi alla Fascia B (art. n. 30 NdA del PAI), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. Il Comune di Cairate ha già provveduto alla realizzazione di detti studi, cui si rimanda per la relativa normativa.

3.3 Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato:

1. *Reticolo Idrico Principale*: sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia;
2. *Reticolo Idrico Minore*: le autorizzazioni e la concessione sono rilasciate dal Comune.

La realizzazione degli interventi previsti nelle fasce di tutela assoluta e di protezione dovrà essere autorizzata dalle Autorità competenti (STER o Comune), producendo la necessaria documentazione tecnica.

3.4 Procedure per la sdemanializzazione

In base ai rilievi in sito ad al confronto con le mappe catastali (cfr Tav. n. 1) sono stati evidenziati alcuni tratti del Fiume Olona o antichi canali di derivazione non più esistenti, che hanno quindi perso la loro funzionalità idraulica di convogliare a valle le acque.

Per questi tratti potranno essere avviate, su richiesta della proprietà del mappale in fregio all'area demaniale e preventivamente a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, le pratiche per la sdemanializzazione dell'area secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

Alla domanda da presentare all'Autorità competente (Regione Lombardia o Agenzia del Demanio) dovrà essere allegata una relazione che descriva lo stato dei luoghi e l'intervento da realizzare, con uno studio idraulico contenente indicazioni in merito alla funzionalità idraulica e alle problematiche di smaltimento delle acque; la relazione dovrà essere corredata da apposita cartografia di inquadramento (CTR, aerofotogrammetrico, catastale) e di dettaglio (rilievi planoaltimetrici e sezioni delle aree di interesse), oltrechè da documentazione fotografica.

Fintanto che per le suddette aree non saranno completate le pratiche di sdemanializzazione, le stesse saranno oggetto di concessione ai terzi interessati secondo le procedure ed i canoni previsti dalla D.G.R. n° 7/13950 del 01 agosto 2003 e s.m. i.; saranno inoltre soggette alle prescrizioni relative alla fascia di rispetto con estensione di m 10 dal ciglio spondale.

4 DEFINIZIONI

Alveo **–** si tratta della porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza del 18-12-1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua

Autorizzazione **-** provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica.

Concessione **–** E' l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. La concessione idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando

fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Demanio **–** ai sensi del comma 1 dell'art. 822 del Codice Civile il demanio pubblico è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. In particolare per i corsi d'acqua si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Nulla-osta – è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di m 10 dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene inoltre rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetta al pagamento di canone demaniale.

Parere idraulico – valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire le opere.

Valutazione di compatibilità **-** I criteri di compatibilità, definiti all'art. 38 delle Norme di attuazione del PAI, prescrivono che gli interventi "*non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo"*. Tale indicazione rappresenta l'elemento principale per la valutazione di compatibilità, nell'ambito della quale devono essere presi in considerazione i singoli effetti dell'opera sull'assetto del tronco di corso d'acqua interessato. Lo studio di compatibilità idraulica deve quindi identificare e quantificare gli effetti dell'intervento in progetto sul corso d'acqua rispetto alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti alla realizzazione dello stesso.